

**951.181**

**Ordinanza  
concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni  
dell'utile netto della Banca nazionale svizzera**

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 31 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 2003<sup>1</sup>  
sulla Banca nazionale (LBN),

*ordina:*

**Art. 1**           Basi per il calcolo

La ripartizione ai Cantoni avviene in funzione della loro popolazione residente (art. 31 cpv. 3 LBN). Sono determinanti le cifre dell'ultimo rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

**Art. 2**           Scadenza dei versamenti

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera (BNS) bonifica all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) l'importo da ripartire di cui all'articolo 31 capoverso 2 LBN dopo l'assemblea generale degli azionisti.

<sup>2</sup> L'AFF versa ai Cantoni l'importo loro spettante non appena ricevuto il corrispondente versamento della BNS.

**Art. 3**           Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1992<sup>2</sup> concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera è abrogata.

**Art. 4**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

RU 2007 6079

<sup>1</sup> RS 951.11

<sup>2</sup> [RU 1992 2564, 2004 3399]

